

-DENUNCIA/ QUERELA-


Il sottoscritto **GIULIVI Alessandro** nato a Roma (RM) il 16.10.1959 residente in Tarquinia (VT) alla Strada Provinciale Porto Clementino, NR, 0/ nella qualità di Sindaco in carica del Comune di Tarquinia (VT) espone alla S.v. quanto segue:

“Premetto di essere il Sindaco della Città di Tarquinia e proprio in forza della carica che rivesto gestisco l'intera Comunità Tarquiniese anche in reazione al profilo ambientale, sono a conoscenza delle problematiche relative alle acque del fiume Marta con specifico riguardo alla sua foce sita proprio nel Territorio Tarquiniese.

In data 08.07.2022 venivano diffuse (anche a mezzo testate televisive - TG3) alcune notizie in cui si citava che 'Goletta Verde di Legambiente' riscontrava come *'fortemente inquinata la foce del Marta'*. Sconcertato da ciò, **prendevo atto dei risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati tra 23 giugno e il 3 luglio 2022 dagli Operatori volontari dell'Associazione "Goletta Verde" sulle coste laziali, da cui emergeva chiaramente che le criticità maggiori riguardano le foci dei corsi d'acqua; infatti, ben 14 su 18 dei campioni analizzati presentano cariche batteriche oltre la soglia consentita per legge.**

Fatta questa doverosa premessa, con il presente atto voglio focalizzare l'attenzione al territorio che rappresento significando che **dalle sopracitate analisi è emerso che per quanto riguarda la Provincia di Viterbo la foce del fiume Marta sita nel territorio di Tarquinia è fortemente inquinata.**

Orbene, consapevole che i monitoraggi lungo le coste che "Goletta Verde" effettua da anni non sostituiscono i dati ufficiali competenti all'Autorità Pubblica ARPA Lazio, allo stato non è dato sapere se tale attività di monitoraggio è stata esperita o meno dalla sopra citata Autorità preposta a tale controllo.



Alla luce di quanto esposto considero che, le analisi della associazione "Goletta Verde" pur non avendo forza tale da determinare/giustificare eventuali provvedimenti in merito alla gestione della foce del fiume Marta, **hanno individuato delle criticità oggettive che devono ad ogni modo essere prese in considerazione dalle competenti Autorità, derivanti da una cattiva depurazione dei reflui in specifici punti (tra cui la Foce del fiume Marta in Tarquinia) principale veicolo con cui l'inquinamento generato da insufficiente depurazione, arriva in mare.**

Ed ancora!

Le analisi eseguite mostrano dei punti critici che fanno intendere che poco è stato fatto in relazione alla dovuta e corretta manutenzione degli impianti di depurazione presenti. **Infatti, la presenza di batteri di origine fecale (enterococchi intestinali ed escherichia coli) nella foce Martana è un *marker* specifico di inquinamento dovuto da scarsa o assente depurazione.**

Stante quanto sopra, ritengo che si configuri nei confronti dei soggetti deputati alla gestione della depurazione di acque reflue il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p. per il quale non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno e pertanto ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un "*post factum*" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice.

Il delitto di che trattasi è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che nel caso del "deterioramento" consiste in una riduzione della cosa che ne



costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole; nel caso della "compromissione", essa consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare. Sul punto la Corte di Cassazione nella sentenza 10 agosto 2017, n. 39078 confermava il sequestro preventivo di un depuratore che versava in un corpo idrico recettore reflui maleodoranti configurando una ipotesi di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, c.p. pertanto è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi.

ISTANZA DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Stante quanto sopra, considerando che ai fini del sequestro preventivo (nel caso di depuratori) è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili desunti dalla natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi ed altresì che ogni compromissione o deterioramento dell'ambiente significativo e misurabile, come nel caso *de quo*, è condizione sufficiente del "fumus" del delitto di inquinamento ambientale legittimante la misura, si chiede venga disposto il sequestro preventivo di tutti gli impianti di depurazione che a vario titolo hanno eventuali responsabilità in merito all'inquinamento delle acque con specifico riguardo alla Foce del Marta sita nel territorio di Tarquinia .



Per i suesposti motivi, previo analisi su campione di acqua prelavato dalla Foce del Fiume Marta, ad opera dell'ente pubblico preposto che si identifica nell'ARPA Lazio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 336 c.p.p. sporgo formale

DENUNCIA/QUERELA


Nei confronti di tutti i gestori degli impianti di depurazione di acque reflue nonché nei confronti di tutti coloro i quali abbiano a diverso titolo contribuito alla condotta costituente reato ai sensi e per gli effetti dell'art. 452-bis c.p., e per tutte le fattispecie di reato che la S.V. Ill.ma volesse ravvisare nei fatti sopra esposti chiedendone espressamente la punizione del colpevole.

Con riserva, altresì di indicare ulteriori prove e/o notizie e/o produzione documentale che si renderanno utili per l'accertamento dei fatti denunciati. Ci si oppone sin da subito ad un'eventuale emissione di decreto penale di condanna. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 c.p.p., si chiede di essere avvisati in caso di eventuale archiviazione del relativo procedimento, a cui sin da subito ci si oppone.

NOMINO mio difensore di fiducia l'Avv. Paolo Pirani con studio in Tarquinia (VT), Via Vitelleschi n. 5 altresì delegandolo alla presentazione del su esteso atto presso la Procura della Repubblica

Con osservanza

Tarquinia lì, 27.07.2022


GIULIVI Alessandro
n.q. di Sindaco del Comune di Tarquinia


PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **GIULIVI Alessandro** nato a Roma (RM) il 16.10.1959 residente in Tarquinia (VT) alla Strada Provinciale Porto Clementino, NR, 0/ nella qualità di Sindaco in carica del Comune di Tarquinia (VT), ai sensi degli artt. 122, 336 e 337 c.p.p. rilascia,

PROCURA SPECIALE

all'Avv. **Paolo Pirani**, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, Tessera n. 450, al fine di presentare il su esteso esposto in mio nome e per mio conto, conferendo all'uopo ogni più ampio potere e facoltà di legge
Tarquinia, li



GIULIVI Alessandro

n.q. di Sindaco del Comune di Tarquinia

V° per autentica

Avv. Paolo Pirani

